

SENT. N° 62/2010
RILORSO N° 287/09
CROW. N° 1792/10
REP. N° 1439/E/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III sezione civile

così composto:

dott. Salvatore	RUSSO	Presidente
dott. Mario	PAGANO	Giudice
dott. Guerino	IANNICELLI	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

IL CASO.it

SENTENZA
(art. 147 comma 4 l. fall.)

Con decreto del 27.4.2010, depositato in data 29.4.2010, la Corte di Appello di Salerno accoglieva il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 22 e 147 ultimo comma l. fall., dal curatore del fallimento della società "██████████ di ██████████ & ██████████ ██████████ s.n.c." e dei soci illimitatamente responsabili, ██████████ e ██████████ ██████████, avverso il decreto di rigetto dell'istanza per la dichiarazione di fallimento in estensione nei confronti del socio occulto ██████████, ai sensi dell'art. 147 comma 4 l. fall. e disponeva la rimessione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento;

Su istanza della curatela, depositata in data 17.5.2010, il giudice relatore disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 10.6.2010, assegnando al ricorrente il termine di giorni 15 prima dell'udienza per la notifica alla resistente.

Dopo due rinvii per la rinnovazione della citazione (10.6.2010) e la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (8.7.2010), all'udienza del 19.7.2010 il giudice relatore, sentite le parti costituite con i rispettivi difensori, rimetteva al collegio per la decisione.

La ricorrente eccepisce, in via pregiudiziale, l'inosservanza del termine minimo di comparizione dalla data di ricevimento della raccomandata a.r. (29.6.2010) all'udienza

fissata nel decreto notificato (8.7.2010). Per la curatela ricorrente la data di perfezionamento della notifica è anteriore alla consegna del plico presso l'ufficio postale e coincide con la scadenza del termine di giorni dieci dal deposito, avvenuto in data 11.6.2010.

IL CASO.it

Nella relata di notifica del 11.6.2010 vi è l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di espletamento degli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c., avendo constatato l'impossibilità di consegna dell'atto al destinatario o altra persona abilitata a ricevere, mediante deposito della copia da notificare nella casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. Quest'ultimo contiene la prova della consegna del plico in data 29.6.2010 presso l'ufficio postale, ove era stato depositato dopo l'immissione dell'avviso nella casetta postale in data 17.6.2010.

Orbene, con sentenza n. 3 del 2010 la Corte Costituzionale, rimuovendo l'ingiustificata disparità di trattamento tra la notifica ex art. 140 c.p.c. rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Pertanto, nell'attuale sistema la notifica si perfeziona per il destinatario non più nel giorno dell'espletamento della formalità di spedizione della raccomandata, come previsto dall'art. 140 c.p.c. anteriore alla sentenza del Giudice costituzionale, bensì decorsi dieci giorni oppure dalla data del ritiro della copia dell'atto, ma solo se anteriore alla scadenza del decimo giorno di spedizione, similmente a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della legge 20.11.1982 n. 890, come sostituito dall'art. 2 comma 4 lett. c), n. 2), del decreto legge 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14.5.2005 n. 80. Nel caso di specie, la notifica dell'istanza del curatore, del decreto di comparizione delle parti e del verbale del 10.6.2010 si è perfezionata in data 21.6.2010, alla scadenza del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, di cui all'art. 140 c.p.c., avvenuta in data 11.6.2010. Conseguentemente, il termine minimo di comparizione di giorni 15 anteriori all'udienza di rinvio del 8.7.2010 risulta pienamente rispettato.

Nel merito, il reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto di rigetto della domanda di estensione del fallimento al socio occulto della società di persone illimitatamente responsabile è interamente regolato, attraverso il rinvio operato dall'art. 147 ultimo comma l. fall., dalle disposizioni dell'art. 22 l. fall. che, in caso di accoglimento del reclamo, prevede, al comma 4, che il Tribunale dichiari il fallimento salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. Ciò significa che il Tribunale non può rimettere in discussione l'accertamento del giudice remittente sui presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto ma può solo, d'ufficio o su segnalazione di parte, verificare eventuali cause sopravvenute di elisione dei presupposti accertati.

Nel caso in esame, la resistente indica una causa sopravvenuta di esclusione della fallibilità in estensione, per il venir meno del presupposto previsto dall'art. 147 comma 2 l. fall., nella parte in cui esclude la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. Secondo la ricorrente, il termine annuale decorre, per il socio occulto, dall'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento della società, depositata in data 23.2.2009 ed iscritta in data 25.2.2009, da oltre un anno. Ad avviso della curatela, la questione è preclusa dall'incontestabilità del decreto della Corte di Appello, che ha deciso anche sulla questione sollevata, e comunque è fondata su un'interpretazione non conforme alla legge fallimentare che, con riferimento all'ipotesi analoga del termine di cui all'art. 10 l. fall., ne prevede la decorrenza dal decreto della Corte di Appello.

IL CASO.it

La questione sollevata, in realtà, eccede i limiti della cognizione del giudice del rinvio per la dichiarazione di fallimento. La norma citata esclude la dichiarazione automatica di fallimento esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti al decreto di rinvio che determinano il venir meno di alcuno dei presupposti incontestabilmente accertati dal giudice dell'impugnazione. Tra tali presupposti vi è, senz'altro, anche quello previsto dall'art. 147 comma 2 l. fall., ovvero la sussistenza del rapporto sociale o la pubblicità del suo scioglimento non anteriore all'anno, ma anche questa condizione di estensione del fallimento può essere autonomamente accertata solo se

sopravvenuta al decreto della Corte di Appello. Invece, la data di decorrenza del termine, indicata dalla resistente nell'iscrizione della sentenza di fallimento della società nel registro delle imprese (25.2.2009), è anteriore all'anno antecedente il deposito del decreto del giudice del gravame (29.4.2010). Sicché, la questione, non sollevata dalla resistente nel giudizio di reclamo né esaminata d'ufficio dal giudice remittente, resta preclusa al giudice ad quem, vincolato all'accertamento del giudice a quo sia per il dedotto che per il deducibile.

In ogni caso, indipendentemente dalla sua inammissibilità, la questione sollevata è comunque infondata nel merito. Come è noto, la dichiarazione di fallimento non determina l'estinzione della società in nome collettivo ma solo il suo scioglimento, ai sensi dell'art. 2308 c.c., che comporta, nella vita della società, il passaggio alla fase di liquidazione concorsuale. Sicché, il fallimento della società non determina lo scioglimento del rapporto sociale tra il socio occulto ed i soci palesi quale conseguenza dell'estinzione della società. Lo scioglimento del rapporto sociale si realizza solo con un atto di recesso che, ai fini del decorso del termine annuale, deve essere portato a conoscenza dei terzi, ovvero per le altre ipotesi previste dagli artt. 2284 e ss. c.c., tra cui la dichiarazione di fallimento del socio, ex art. 2288 c.c. Tali considerazioni, conformi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con pronunce anteriori alla riforma della legge fallimentare (Cass., 19.9.2005 n. 18458; Cass., 28.11.2004 n. 22347), sono ancora valide nel nuovo testo dell'art. 147 l. fall. Per conseguenza, il termine annuale di cui all'art. 147 comma 2 l. fall. non decorre, per il socio occulto, dalla dichiarazione di fallimento della società, che non determina né lo scioglimento del rapporto sociale né la cessazione della responsabilità illimitata.

IL CASO.it

In definitiva, non ravvisando il venir meno, per fatti sopravvenuti, dei presupposti, il Tribunale deve dichiarare l'estensione del fallimento della società in nome collettivo al socio occulto illimitatamente responsabile.

Ai sensi dell'art. 148 l. fall., la procedura relativa al fallimento del socio in estensione, pur tenuta distinta da quella della società, deve essere ad essa riunita, con la nomina dello stesso giudice delegato e del medesimo curatore.

PQM

Dichiara il fallimento di [redacted], nata a [redacted] il [redacted], in estensione al fallimento della società "[redacted] di [redacted] & [redacted] s.n.c." (n. 10/09); (Reg. Trib. N° 512/10)

Dispone la riunione del fallimento del socio [redacted] al fallimento della società "[redacted] di [redacted] & [redacted] s.n.c." e nomina il dr. [redacted] quale Giudice Delegato per la procedura e curatore l'avv. [redacted];

Dispone che il curatore provveda all'immediata apposizione dei sigilli a tutti i beni del socio fallito, ovunque si trovino;

IL CASO.it

Determina che si procederà alla verifica dello stato passivo nell'ufficio del giudice delegato, sito in Salerno alla via Papiro n. 20, il giorno 14.10.2010 alle ore 9.30 e ss.;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del socio fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza come sopra determinata per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 legge fallimentare, da eseguire entro il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Si prenoti a debito la presente con gli atti consequenziali.

Salerno li 21 LUG. 2010

Il Giudice rel.



Il Presidente

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Fallimentare
Decretato: 23 LUG. 2010
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C2
dott.ssa Caterina Discepulo

[Handwritten signature]